



# COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

## Determinazione Dirigenziale n. 989 del 26-06-2019

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 985 del 11-06-2019

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI  
AREA SERVIZI GENERALI

**OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DA PARTE DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO (ATEM) PERUGIA 2 SUD E EST. CIG 65319049B1. SPOSTAMENTO TERMINI.**

*Proposta di Determinazione*

*al Dirigente*

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 18 del 11/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2019;
- la deliberazione n. 17 del 11/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 231 del 30/04/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per l'Anno 2019 e pluriennale 2019-2020-2021 e successive integrazioni e/o modificazioni;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell'Ente;

### **PREMESSO che :**

- Il Comune di Foligno ha assunto il ruolo di stazione appaltante, ai sensi del DM 226/2011, per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale per i 36 Comuni facenti parte dell'ATEM, in virtù della convenzione ex art. 30, D.lgs. 267/2000 sottoscritta in data 21 dicembre 2015 n.136/a;
- tramite gara pubblica è stato individuato dal Comune quale SA, l'advisor per il supporto tecnico-giuridico per l'espletamento delle procedure di gara nel Raggruppamento temporaneo costituito dallo Studio Fracasso srl

(mandatario)/Avv. Marco Mariani (mandante), al quale sono state conseguentemente affidate, con scrittura privata n 1/2015, le attività di supporto nello svolgimento delle cd “funzioni locali” per conto dei Comuni che hanno inteso avvalersi del medesimo consulente nonché il supporto per le cd “funzioni centralizzate” più propriamente riservate al Comune di Foligno proprio per la sua qualità di stazione appaltante; il Comune di Foligno, nella sua qualità di stazione appaltante ai sensi del DM 226/2011, in virtù di apposita delega da parte dei Comuni facenti parte dell’ATEM Perugia 2 Sud e Est, con determinazione Dirigenziale n. 1682 del 23/12/2015, integrata con successiva determinazione 242 del 25/02/2016, ha indetto procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale in base al suddetto DM.;

- entro il termine del 31.12.2015 stabilito dal Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, oltre il quale sarebbero state applicate le sanzioni di cui al comma 4 dell’articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.116, è stato pubblicato il bando di gara;
- nel bando di gara, contenente le informazioni sino ad allora acquisite, sono state introdotte le opportune cautele tese ad evidenziare la necessità di successivi adeguamenti, integrazioni e aggiornamenti al bando medesimo e ai documenti a questo allegati e prevedendo, al fine di dare maggiore certezza agli operatori del settore, la data del 31 maggio 2016 per la loro pubblicazione;
- avverso il suddetto bando di gara sono stati proposti ricorsi avanti il TAR dell’Umbria da parte del COMUNE DI ASSISI unitamente ad ASSISI SERVIZI SRL (ricorso r.g. n. 44/2016), ITALGAS SPA (ricorso r.g. n. 71/2016), 2IRETEGAS SPA (ricorso r.g. n. 73/2016);
- in sede di conversione con Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015 è stato stabilita, all’articolo 3, comma 2-ter, lettera b), la proroga di 12 mesi e così sino all’11 luglio 2016 per la pubblicazione del bando di gara e abolite le sanzioni previste in caso di mancata pubblicazione, nell’evidente consapevolezza della difficoltà che gli ATEM hanno trovato e stanno trovando nel pubblicare i bandi di gara nel rispetto di una normativa tecnica estremamente dettagliata e di notevole complessità e soprattutto di nuova applicazione, con continui interventi normativi correttivi e interventi esplicativi da parte dell’AEEGSI(ora ARERA);
- per quanto sopra evidenziato, con determinazione numero 593 del 17.5.2016 è stato deciso di prorogare la data del 31 maggio 2016 prevista per l’adeguamento, integrazione e aggiornamento del bando di gara e della documentazione a corredo dello stesso sulla base delle ulteriori acquisizioni istruttorie e manifestazioni di volontà che eventualmente fossero maturate medio tempore all’11 luglio 2016, con conseguente spostamento del termine del 16 ottobre 2016 per la presentazione delle istanze di partecipazione al 30 novembre 2016 e del termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti da parte dei concorrenti del 30 settembre 2016 al 17 ottobre 2016;
- nell’udienza dell’8 giugno 2016 avanti il TAR Umbria per la trattazione nel merito di tutti e tre i ricorsi suddetti il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha disposto il rinvio della trattazione del procedimento ad altra Udienza Pubblica, con data da destinarsi;
- con determinazione dirigenziale n. 817 del 4 luglio 2016 è stata disposta una ulteriore proroga dei termini di gara cosicché la data dell’11 luglio 2016, prevista per l’adeguamento, integrazione e aggiornamento del bando di gara e della documentazione a corredo dello stesso, è stata spostata al 31 ottobre 2016, con conseguente spostamento del termine del 30 novembre 2016, per la presentazione delle istanze di partecipazione, al 30 dicembre 2016 e del termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti da parte dei concorrenti del 17 ottobre 2016 al 16 dicembre 2016;
- in data 7 luglio 2016 è stata inviata all’AEEGSI (ora ARERA)(art. 5 comma 14 del DM 226/2011) la documentazione relativa allo scostamento VIR\_RAB e che la medesima Autorità, con PEC del 5 ottobre 2016, acquisita al protocollo dell’Ente in data 7 ottobre 2016 prot. 55604, ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali in riferimento ai dati relativi ad alcuni Comuni facenti parte dell’ATEM;
- con determinazione dirigenziale n. 1368 del 8 novembre 2016 e con successiva determinazione n. 511 del 27/04/2017 sono state disposte ulteriori proroghe dei termini di gara al fine di consentire l’invio all’AEEGSI (ora ARERA) dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richiesti nonché in attesa delle sentenze TAR Umbria.

- con determinazione dirigenziale n. 118 del 12/09/2017 è stato deciso pertanto di dover integrare e aggiornare il Bando di gara “Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale da parte dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Minimo (ATEM) Perugia 2 Sud e Est. CIG 65319049B1” e suoi allegati;
- il bando integrato è stata pubblicato ai sensi di legge il 15 settembre 2017 confermando la data del 29 dicembre 2017 quale termine ultimo per il pervenimento delle domande di partecipazione e stabilendo un termine di 240 giorni da tale data per l'invio delle lettere invito;
- avverso la suddetta integrazione al bando sono stati proposti ricorsi al TAR Umbria da parte di Infrastrutture Distribuzione Gas s.p.a e Italgas Reti s.p.a dichiarati poi inammissibili il 13 marzo 2018 con sentenza TAR Umbria n. 230/2018;
- entro la data del 29/12/2017 sono pervenute le istanze di partecipazione debitamente conservate in apposito armadio blindato;
- nel frattempo il Comune di Foligno ha provveduto quindi a trasmettere all'ARERA le risposte alle osservazioni formulate inserendo i nuovi dati nella piattaforma telematica della medesima Autorità e in data 06 dicembre 2017, con nota PEC prot. 76839, è pervenuta risposta dell'ARERA nella quale è stata confermata la richiesta di aggiornamento delle stime almeno al 2014 e proposte nuove eccezioni in ordine ad alcune voci di prezzo utilizzate dai gestori uscenti per le stime ritenute non congrue;
- le richieste dell'ARERA sono state di nuovo inviate ai gestori uscenti, i quali hanno risposto ciascuno nel modo seguente:
  - 2iRETIGAS e VALNERINA SERVIZI SRL hanno accolto le eccezioni e adeguato le stime;
  - ITALGAS SPA ha chiesto di poter aggiornare le stime al 31 dicembre 2014 dichiarandosi disponibile ad aggiornarle anche a date successive accogliendo le nuove criticità evidenziate dall'ARERA;
  - La VUS spa ha controdedotto alle osservazioni dell'ARERA senza accoglierle.
- sulla base di ciò l'Advisor ha evidenziato la particolare criticità della situazione dovuta tanto al mancato adeguamento delle stime ad un anno, almeno pari al 2014, quanto al fatto che la VUS non avesse accolto alcuna osservazione dell'ARERA. Ciò avrebbe sicuramente condotto all'adozione da parte dell'Autorità stessa di una delibera con giudizio di inidoneità dei valori VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari per ogni Comune interessato. Tale giudizio di inidoneità sarebbe sicuramente un elemento di notevole criticità per la gara riducendo l'interesse a partecipare, in quanto il nuovo gestore sarebbe tenuto a corrispondere un valore di rimborso al quale non corrisponderebbe un'adeguata remunerazione tariffaria.
- con nota del 17 luglio 2018 prot. 50302 l'Advisor ha proposto di procedere all'adeguamento delle stime al 31 dicembre 2017 e riformulare le stesse aderendo esclusivamente alle Linee guida, senza applicare i regolamenti e le prescrizioni comunali. Ciò per due ordini di motivi. In primo luogo, l'aggiornamento al 2017 consentirebbe di avere quale base di gara stime più recenti e attuali che tengano conto di uno stato di consistenza comprensivo dei nuovi cespiti soprattutto in riferimento alle zone della Valnerina interessate dal terremoto del 2016. Per altro profilo, tale adeguamento consentirebbe di superare le eccezioni formulate dall'ARERA in ordine al t-2 e all'utilizzo di voci di prezzo non adeguate alle Linee guida. Si potrebbe, inoltre, accedere ad un iter semplificato di valutazione dei VR ai sensi della delibera ARERA 905/2017/Gas.
- il 28 giugno 2018 tutti i gestori uscenti, durante un incontro tecnico, si sono resi disponibili ad adeguare le stime anche se VUS ha evidenziato notevoli perplessità al riguardo. Successivamente l'Ufficio ha preso contatti telefonici con l'ARERA e organizzato due riunioni telefoniche, all'ultima delle quali ha partecipato anche l'Ing. Del Beato dello Studio Fracasso srl.
- all'esito dei suddetti colloqui con l'ARERA è emerso che:
  - non è opportuno aderire alla procedura semplificata di cui alla delibera ARERA 905/2017/Gas in quanto il nostro iter è iniziato prima dell'adozione di tale deliberazione;
  - non è necessario riformulare tutte le stime esclusivamente a Linee guida perché l'utilizzo dei regolamenti comunali è perfettamente coerente con le medesime. Occorre solo rivedere le stime in riferimento alle voci di prezzo segnalate quali criticità dall'ARERA.
  - per quanto riguarda il t-2 l'Autorità ha confermato che le stime devono tutte far riferimento ad un unico parametro temporale e pertanto le stime al 2013 quantomeno devono essere adeguate al 2014; sarebbe

comunque auspicabile un adeguamento delle stesse ad un anno successivo per renderle più attuali, anche in considerazione degli interventi realizzati post terremoto 2016;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 443 del 9 agosto 2018, preso atto che è in corso la procedura di analisi dello scostamento VIR\_RAB avanti l'ARERA, è stato deciso di prorogare il termine per l'invio della lettera invito al 30 giugno 2019;

**DATO ATTO** che con informativa di Giunta Comunale n. 689 del 18/12/2018 si è inteso provvedere all'adeguamento delle stime al 31 dicembre 2017 e nel contempo così rimuovendo le criticità relative alle voci di prezzo segnalate dell'ARERA al fine di concludere positivamente il procedimento di verifica degli scostamenti VIR/RAB avanti la medesima Autorità;

**VISTO** che in data 21/02/2019 è stato richiesto ai gestori uscenti l'adeguamento delle stime al 31/12/2017 e comunicato all'ARERA l'intenzione di adeguare le stime con ciò sospendendo il procedimento di verifica in corso;

**VERIFICATO** che allo stato non sono ancora state consegnate le stime aggiornate di VUS SPA e di Italgas SPA e pertanto non è comunque possibile inviare le lettere invito entro la data prevista del 30/06/2019;

**RITENUTO** pertanto di dover prorogare detto termine al 30/06/2020 in considerazione anche della successiva procedura di invio della documentazione di gara all'ARERA ai sensi della Deliberazione della medesima Autorità 3 aprile 2014 n. 155/2014/R/GAS

***Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare e non ha rilevanza contabile;***

si propone quanto segue:

1) di stabilire quale termine ultimo per la trasmissione della lettera di invito per la presentazione delle offerte il 30.06.2020;

2) di inviare comunicazione relativa allo spostamento dei termini a ciascuno degli operatori economici che hanno inviato la domanda di partecipazione;

26-06-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ARIANNA LATTANZI

**IL DIRIGENTE**  
**AREA SERVIZI GENERALI**

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

**VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;**

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

**VISTO lo Statuto Comunale;**

**DETERMINA**

1) di stabilire quale termine ultimo per la trasmissione della lettera di invito per la presentazione delle offerte il 30.06.2020;

2) di inviare comunicazione relativa allo spostamento dei termini a ciascuno degli operatori economici che hanno inviato la domanda di partecipazione;

26-06-2019

IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI GENERALI  
ARIANNA LATTANZI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005